

COMUNE DI BELLIZZI PROV. DI SALERNO		
14 APR. 2022		
PROT. N. <u>6157</u>		
CAT. _____	CL. _____	FASC. _____

COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

REVISORE UNICO

VERBALE N. 5/2022

Oggetto: Parere sulla deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 D.Lgs 118/2011.

Il giorno 13/04/2022, il Revisore Unico dei Conti nella persona del dott. Antonio Goccia, è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento ordinario dei residui, con la determinazione del fondo pluriennale vincolato,

CONSIDERATO

che l'articolo 3 comma 4, del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014, stabilisce che con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, l'Ente provvede, entro i termini dell'approvazione del rendiconto 2021, al riaccertamento ordinario dei residui, consistente:

- a) nel riallineamento dei valori di accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al d.lgs. 118/2011 propedeutico alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2021;
- b) nel riaccertamento ordinario dei residui di competenza di cui al d.lgs. 118/2011 da parte dei responsabili di settore;
- c) nella determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2022, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati;
- d) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2022 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2021-2023 in esercizio provvisorio;
- e) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non

corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

VISTO

il Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 5.4.2 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011: "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio",

ANALIZZATA

la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto e precisamente la determina n. 245 del 06/04/2022 del responsabile Area Finanziaria e gli allegati sotto riportati:

A	Residui attivi cancellati definitivamente	€. 20.435,50
B	Residui passivi cancellati definitivamente	€. 290.956,75
C	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione dei residui	€. 14.500.903,48
D	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione di competenza	€. 7.598.991,36
E	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione dei residui	€. 2.364.653,76
F	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione di competenza	€. 4.412.170,43

Il revisore pur in presenza degli elenchi dei residui debitamente sottoscritte dai Responsabili dell'Ente, dalla verifica a campione effettuata per i residui attivi, ha rilevato, fra quelli esaminati, alcuni residui, per i quali ritiene necessario un costante monitoraggio atto a verificare la concreta possibilità di riscossione:

Capitolo	Importo in euro
Cap. 10101.08	3.348.392,46

Cap. 10101.51	701.316,79
Cap. 10101.60	5.536.295,13
Cap.10101.61	665.034,09
Cap. 10104.08	675.741,37
Cap. 30100.02	68.159,91
Cap. 30500.99	571.612,37

Dalla verifica a campione effettuata per i **residui passivi**, il revisore ha rilevato, tra quelli esaminati, alcuni residui da sottoporre ad ulteriore monitoraggio:

Capitolo	Importo in euro
01011.03.03	26.956,01
01021.03	14.591,68
01061.10	171.619,28
011111.03	165.443,98
03011.03	44.237,37
04011.03	75.156,75
09031.04	646.038,08

Il revisore rimarca l'errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria in quanto a fine esercizio l'Ente ha chiuso con un'anticipazione non restituita di € 275.243,47 che doveva risultare tra i residui passivi di competenza. Tale valore risulta nei residui di competenza integralmente ma solo per euro 258.852,11 mentre la differenza pari ad euro 16.391,36 risulta nei residui anni precedenti.

Successivamente il revisore passa all'analisi dell'elenco degli impegni e degli accertamenti di competenza reimputati, con conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato.

A tal uopo il revisore premette che il punto 5.4. del principio contabile 4/2 prevede che: «Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale

intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato». Si ricorda che i commi 909 e 911 della Legge di Bilancio 2019 hanno modificato rispettivamente il decreto istitutivo dell'armonizzazione contabile (art. 56 comma 4 del D. LGS. 118 del 2011) e l'articolo 183 del TUEL, prevedendo che le economie delle spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite con decreto interministeriale di modifica dei principi contabili, da adottarsi entro il 30 aprile 2019, su proposta della commissione Arconet. Il comma 911 ha modificato il comma 1-ter dell'art. 200 del TUEL, prevedendo che per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa in scadenza su più esercizi finanziari, deve essere dato specificatamente atto al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'art.21 del D.Lgs. n.50 del 2016 (attualmente si fa riferimento al piano delle opere pubbliche di cui all'art.128 del D. Lgs. n.163 del 2006).

Si ricorda altresì che la contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvate con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Il revisore prende atto che per la determinazione del fondo pluriennale vincolato sono stati considerati:

A) i residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili;

B) i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili.

Il FPV 2021 determinato in sede di riaccertamento ordinario è pari ad € 1.909.974,68 di cui parte corrente € 41.379,73 e di parte capitale € 1.868.594,95, come si evince dalla seguente tabella

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€. 41379,73	
FPV di entrata di parte capitale	€. 1.868.594,95	
Variazioni di entrata di parte corrente	€ 0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	0,00	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 41.379,73
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 1.868.594,95
TOTALE A PAREGGIO	€. 1.909.974,68	€. 1.909.974,68

di quantificare in via definitiva il FPV di spesa, al termine dell'esercizio 2021 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 1.909.974,68, ripartito come segue:

FPV di spesa parte corrente = €. 41.379,73

FPV di spesa parte capitale = €. 1.868.594,95


Il fondo pluriennale vincolato così determinato pari ad euro 1.909.974,68 in sede di riaccertamento ordinario e specificato per gli anni 2021/2023 nell'allegato 5/1 D. Lgs. 118/2011, costituisce un'entrata del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022.

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate il revisore esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di giunta comunale per il riaccertamento ordinario dei residui e conseguente variazione di esigibilità.

Bellizzi li, 13/04/2022

IL REVISORE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G. G.', written over the printed text 'IL REVISORE'.